

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Let's Dance a.s.d.

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 90 della Legge 289/2002, e' costituita, con sede in Reggio Emilia (RE), Via XX Settembre 1/a una associazione che assume la denominazione "*Let's Dance Centro Permanente Danza, Associazione sportiva dilettantistica, culturale e sociale*" in breve "*Let's Dance a.s.d.*".

La modifica della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria: la relativa delibera potrà pertanto essere assunta con Delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione finanziaria ed agli Enti presso i cui registri il sodalizio risulta iscritto.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - L'associazione intende promuovere la diffusione delle attività sportive con particolare riferimento alla danza intesa come linguaggio completo, che unisce creatività artistica ed esercizio fisico. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione potrà:

1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
2. organizzare gruppi sportivi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
3. partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
4. gestire corsi di qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti locali, regionali e statali, pubblici e privati.

5. gestire, in convenzione con Enti locali, immobili ed impianti sportivi adibiti a palestre e strutture sportive.

L'associazione potrà inoltre:

- 1) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
- 2) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- 3) esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- 4) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio si impegna ad attenersi al presente statuto e alla carta dei valori, adottata dall'assemblea dei soci, e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda di adesione viene inviata all'attenzione del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio, o, disgiuntamente di un suo componente, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio da' diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento del contributo associativo stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio

Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. La qualità di associato non è trasmissibile e quanti abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8 - La dichiarazione di recesso del socio dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di sua ricezione.

Il provvedimento di esclusione viene proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, di versamento ai soci;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 9 - Le proposte di esclusione del Consiglio Direttivo debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate affinché il socio interessato dal provvedimento possa nel corso dell'Assemblea contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene successivamente alla delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione. Nelle more del procedimento il socio si intende sospeso.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 11

L'esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 12 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Articolo 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, mediante modalità individuate dal Consiglio Direttivo quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell'annuncio sul sito internet del sodalizio o sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma.

Articolo 14 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva la programmazione delle attività;
- 2) approva il rendiconto economico e finanziario;
- 3) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con esclusione di meccanismi di cooptazione;

- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 15 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima

convocazione, l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 17 - L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo e' formato da un numero di componenti, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e l'Amministratore con funzioni di tesoriere e segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 19 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Articolo 21 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la

sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 22 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Articolo 23 - Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.